

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 dicembre 2005, n. 0443/Pres.

Regolamento per la disciplina della tenuta del Registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella Regione Friuli Venezia Giulia), le modalità per la tenuta del Registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, per la definizione di un quadro di riferimento complessivo sul numero e sulla distribuzione territoriale delle imprese professionali stesse da utilizzare e gestire anche a livello nazionale.

Art. 2
(Adempimenti delle Province)

1. Le Province, alle quali la legge regionale 22/2005 ha attribuito la competenza autorizzatoria, realizzano una banca dati, nella quale sono inserite le imprese alle quali sono rilasciate le autorizzazioni di cui all'articolo 5 della citata legge regionale 22/2005.

2. La banca dati di cui al comma 1 deve contenere in particolare:

- a) il numero e la data dell'autorizzazione all'impresa;
- b) la denominazione e ragione sociale dell'impresa;
- c) la sede legale dell'impresa o della principale organizzazione aziendale della stessa;
- d) il numero degli autobus in dotazione;
- e) l'annotazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici compatibili con le previsioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 22/2005;
- f) il numero dei conducenti e la natura giuridica del loro rapporto lavorativo.

3. La banca dati deve essere organizzata su apposita base informatica, al fine di consentire un agevole accesso e scambio delle informazioni ivi contenute, che devono essere rese disponibili all'Amministrazione regionale ai sensi del successivo comma 4, in formato Excel.

4. I dati relativi ad ogni iscrizione o variazione di quelli già inseriti ai sensi del comma 2, devono essere resi disponibili alla competente Direzione centrale

pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto con cadenza semestrale, aggiornati al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, non oltre il termine di dieci giorni dalle suindicate scadenze.

5. In deroga a quanto previsto al comma 4, eventuali modifiche dei dati, conseguenti a revoca dell'autorizzazione adottata ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 22/2005, sono trasmesse nei termini e con le modalità previsti dallo stesso articolo 13, con l'indicazione della relativa motivazione ai fini della successiva tempestiva segnalazione alle altre Regioni.

6. Le Province sono responsabili della correttezza e della veridicità dei dati trasmessi.

Art. 3

(Adempimenti della Regione)

1. La Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 22/2005, provvede ad inviare annualmente entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati trasmessi dalle Province strutturati a livello regionale.

Art. 4

(Accesso ai dati del Registro)

1. I dati contenuti nel Registro sono pubblici. Essi saranno resi visionabili anche in apposito spazio organizzato all'interno del sito internet ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.